

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del Registro delle deliberazioni

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2016.

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.15** nella Sede comunale; previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

Risultano:

		Presente	Assente
1	FONDRA MARISA	X	
2	DENTI FRANCESCA	X	
3	DENTI PIERCARLO	X	
4	MUTTONI GIMMI	X	
5	POMI ALESSANDRO		X
6	POMI ROSANNA	X	
7	MUTTONI GUIDO		X
8	VITALI ALBERTO		X
9	GALBUSERA VALTER	X	
10	GILARDONI ELISA	X	
11	CIRESA ROBERTO	X	
	Totale presenti n.	8	
	Totale assenti n.		3

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Avv. Maria Letizia Careri.

Assume la presidenza il Sindaco, Sig.ra Marisa Fondra che constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: parere ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000
Vista l'allegata proposta di deliberazione ad

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2016.

Esperita l'istruttoria di competenza;

S I E S P R I M E

Parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica e contabile**

TACENO, 21/12/2015

Il Responsabile del Procedimento
F.to Cristina Invernizzi

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Marisa Fondra

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2016.

Il Sindaco illustra il regime impositivo previsto per il 2016 ai fini Tasi, facendo presente che detta determinazione sarà suscettibile di modifica in conseguenza delle disposizioni della Legge di Stabilità 2016 non ancora in vigore.

Terminata l'esposizione nessuno interviene

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, l'Imposta unica comunale (I.U.C.), la quale si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della predetta Legge di Stabilità:

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e

successive modificazioni l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC", parte seconda Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI, approvato in data 29 luglio 2014 con propria deliberazione n. 25, ed in particolare:

- l'art. 7 che rimette alla competenza del consiglio comunale la determinazione delle aliquote della Tasi, anche in misura differenziata in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, e la definizione di eventuali detrazioni, riduzioni ed esenzioni;
- l'art. 3 che rimette alla competenza del consiglio comunale l'individuazione dei servizi indivisibili comunali e la quantificazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- l'art. 13 che, nel richiamare l'art. 9 del Regolamento IUC, indica l'importo minimo dei versamenti in euro 5,00;
- l'art. 8 che non prevede l'introduzione di detrazioni salvo diversa deliberazione consiliare.

Ritenuto, per il momento, di confermare per l'annualità 2016 il regime impositivo fissato per il 2015, applicando la Tasi esclusivamente sui fabbricati adibiti ad abitazione principale, (con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9) ed alle pertinenze degli stessi presenti nel territorio comunale, fissando l'aliquota nella misura del 2,00 per mille e di fissare nello 0,00% l'aliquota del tributo per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili, riservandosi di modificare nei termini di legge il predetto regime impositivo, qualora ciò fosse reso necessario da sopravvenienze normative incompatibili con la presente determinazione.

Ritenuto di non introdurre detrazioni, riduzioni ed esenzioni ad eccezione di quelle previste nel Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TASI.

Dato atto che l'applicazione dell'aliquota come sopra stabilita, comporta un gettito stimato, per l'anno 2016, di Euro 29.500,00.

Evidenziato che l'entità della predetta aliquota è stata fissata nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D. L. n. 16/2014, in quanto la somma delle due aliquote Tasi ed Imu per ciascuna tipologia di immobile non supera i limiti ivi previsti.

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art.193, comma 3, del D.lgs. n.267/2000 che consente all'Ente di modificare aliquote e tariffe dei tributi di propria competenza entro il 31 luglio dell'esercizio finanziario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 28.10.2015 che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti locali al 31 marzo 2016.

Visto l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000.

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, anche in qualità di Responsabile IUC.

Acquisito, infine, il parere reso, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b, n.7, del D,Lgs. n.267/2000, dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto

D E L I B E R A

1. Di fissare, per l'annualità 2016, l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) sui fabbricati adibiti ad abitazione principale (con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9) ed alle pertinenze degli stessi ubicati nel territorio comunale in misura pari a **2.00 per mille**.
2. Di fissare, per l'annualità 2016, l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) su tutti gli altri fabbricati diversi da quelli indicati al punto 1) ed aree edificabili ubicati nel territorio comunale in misura pari a **0.00 per mille**.
3. Di non stabilire per l'anno 2016 alcuna ulteriore riduzione, esenzione o detrazione TASI, rispetto a quelle previste dal Regolamento, approvato con propria deliberazione n. 25 del 29.07.2014.
4. Di riservarsi di modificare il regime impositivo del tributo mediante propria deliberazione da approvarsi e pubblicarsi sul sito MEF entro i termini fissati dalle norme statali, in caso di incompatibilità della presente determinazione con le disposizioni legislative sopravvenute.
5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, quali servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, **come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :**

<i>Manutenzione strade e rimozione neve</i>	€ 13.290,33
<i>Verde pubblico e gestione dell'ambiente</i>	€ 4.422,50
<i>Illuminazione pubblica</i>	€ 31.000,00
<i>Polizia locale</i>	€ 1.500,00
<i>Turismo</i>	€ 4.800,00

6. Di dare atto che le aliquote deliberate decorrono dal 1 gennaio 2016.
7. Di incaricare Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e dall'art. 1 comma 688 undicesimo periodo della Legge n. 147/2013.

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, con separata ed apposita votazione, nell'ottica di una tempestiva adozione della deliberazione di approvazione consiliare del bilancio di previsione 2016/2018, di cui la presente deliberazione costituisce presupposto.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- Parere regolarità tecnica e contabile;
- Parere Organo di Revisione Economico-Finanziaria.